

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/2401 DELLA COMMISSIONE

del 2 ottobre 2015

### relativo al contenuto e al funzionamento del registro dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, e l'articolo 8, paragrafo 3, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 prevede che l'Autorità per i partiti politici e le fondazioni politiche europee (in appresso «l'Autorità») istituisca e gestisca un registro dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (in appresso «il registro»).
- (2) Il registro deve fungere da repertorio dei dati, delle informazioni e dei documenti presentati contestualmente alle domande di registrazione quale partito politico europeo o fondazione politica europea, così come di ogni dato, informazione e documento successivo presentato da un partito politico europeo e da una fondazione politica europea ai sensi di questo regolamento.
- (3) L'Autorità deve ricevere le informazioni e i documenti giustificativi necessari per adempiere pienamente alle sue responsabilità in relazione al registro.
- (4) Il registro deve fornire un servizio pubblico ai fini di trasparenza, responsabilità e certezza del diritto. Per tale ragione l'Autorità deve tenere il registro in modo da consentire un accesso adeguato alle informazioni che contiene e la loro certificazione, rispettando al tempo stesso gli obblighi in materia di protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 33 del regolamento del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, e in qualità di responsabile del trattamento definito nel regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>.
- (5) L'Autorità deve fornire l'estratto standard del registro contenente le informazioni definite dal regolamento di esecuzione adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.
- (6) Spetta all'Autorità definire le modalità operative, che devono rimanere proporzionate.
- (7) Il registro deve restare distinto dal sito web creato dal Parlamento europeo conformemente all'articolo 32 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, anche se alcuni dei documenti conservati nel registro dovrebbero essere resi pubblicamente disponibili su tale sito web,

<sup>(1)</sup> GUL 317 del 4.11.2014, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GUL 8 del 12.1.2001, pag. 1).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

#### Contenuto del registro

1. Per quanto riguarda i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee, il registro contiene i documenti seguenti, inclusi i loro eventuali aggiornamenti:
  - a) gli statuti, compresi tutti gli elementi richiesti dagli articoli 4 e 5 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, e loro eventuali modifiche;
  - b) la dichiarazione standard allegata al regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, debitamente compilata e firmata;
  - c) ove necessario, oltre agli statuti, una descrizione dettagliata della struttura finanziaria, della struttura di governance e della struttura di gestione del partito politico europeo e della fondazione ad esso affiliata, se del caso, che dimostri una chiara separazione fra le due entità;
  - d) su richiesta dello Stato membro in cui ha sede il richiedente, una dichiarazione di tale Stato membro attestante che il richiedente ha soddisfatto tutti i requisiti nazionali pertinenti per presentare la domanda e che il suo statuto è conforme alle applicabili disposizioni di diritto nazionale;
  - e) tutti i documenti e la corrispondenza proveniente dalle autorità degli Stati membri in relazione a documenti o informazioni di cui al presente articolo.
2. Per quanto riguarda i partiti politici europei, il registro contiene i seguenti documenti oltre a quelli di cui al paragrafo 1:
  - a) la lettera di domanda di registrazione come partito politico europeo, debitamente firmata dal presidente dell'entità richiedente;
  - b) una copia dei risultati ufficiali delle ultime elezioni al Parlamento europeo rispetto al momento di domanda di registrazione e, una volta registrato il partito politico europeo, una copia dei risultati ufficiali di tutte le elezioni successive al Parlamento europeo;
  - c) nel caso di persone fisiche che formino un partito politico europeo, una dichiarazione firmata da almeno sette persone di Stati membri diversi titolari di mandati elettivi al Parlamento europeo o in parlamenti o assemblee nazionali o regionali, che confermi la loro intenzione di aderire al partito politico europeo interessato. Il registro contiene inoltre le modifiche derivanti dall'esito delle elezioni al Parlamento europeo o delle elezioni nazionali o regionali e/o derivanti da cambiamenti nell'affiliazione;
  - d) nel caso di un partito politico richiedente che non abbia ancora partecipato ad elezioni del Parlamento europeo, una prova scritta della sua intenzione, pubblicamente dichiarata, di partecipare alle prossime elezioni europee, con un'indicazione dei partiti politici nazionali e/o regionali ad esso affiliati che prevedono di presentare candidati alle elezioni;
  - e) l'elenco attuale dei partiti membri, allegato agli statuti, che indichi per ciascuno di essi la denominazione completa, l'acronimo, il tipo di affiliazione e lo Stato membro in cui ha la sede.
3. Per quanto riguarda le fondazioni politiche europee, il registro contiene i seguenti documenti oltre a quelli di cui al paragrafo 1:
  - a) la lettera di domanda di registrazione come fondazione politica europea, debitamente firmata dal presidente dell'entità richiedente e dal presidente del partito politico europeo cui la fondazione politica richiedente è affiliata;

- b) l'elenco dei membri dell'organo direttivo, che indichi la nazionalità di ciascun membro;
- c) l'elenco attuale delle organizzazioni affiliate, che indichi per ciascuna di esse la denominazione completa, l'acronimo, il tipo di affiliazione e lo Stato membro in cui ha la sede.
4. Le seguenti informazioni relative a ciascun partito politico europeo registrato e a ciascuna fondazione politica europea registrata sono tenute aggiornate nel registro:
- a) il tipo di entità (partito politico europeo o fondazione politica europea);
- b) il numero di registrazione assegnato dall'Autorità in conformità del regolamento di esecuzione della Commissione recante disposizioni dettagliate relative al sistema dei numeri di registrazione che deve applicare il registro dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee e alle informazioni fornite dagli estratti standard del registro;
- c) la denominazione completa, l'acronimo e il logo;
- d) lo Stato membro in cui il partito politico europeo o la fondazione politica europea ha la sede;
- e) nei casi in cui lo Stato membro in cui si trova la sede preveda una registrazione parallela, il nome, l'indirizzo e il sito web, se del caso, dell'Autorità di registrazione competente;
- f) l'indirizzo della sede, il recapito postale se differente, l'indirizzo di posta elettronica e il sito web, se del caso;
- g) la data di registrazione come partito politico europeo o come fondazione politica europea e, se del caso, la data di cancellazione dal registro;
- h) se il partito politico europeo o la fondazione politica europea sono stati creati a seguito di una conversione da un'entità registrata in uno Stato membro, la denominazione completa e lo status giuridico di tale entità, compreso l'eventuale numero di registrazione nazionale;
- i) la data di adozione degli statuti e di ogni loro eventuale modifica;
- j) il numero di membri del partito politico europeo o dei partiti membri del medesimo, ove pertinente, che sono membri del Parlamento europeo;
- k) il nome e il numero di registrazione della fondazione politica europea affiliata al partito politico europeo, se pertinente;
- l) per le fondazioni politiche europee, il nome e il numero di registrazione del partito politico europeo cui sono affiliate;
- m) l'identità, comprensiva di nome, data di nascita, nazionalità e residenza, delle persone che sono membri di organi o titolari di cariche con competenze di rappresentanza amministrativa, finanziaria e giuridica, con una chiara indicazione delle loro capacità e dei loro poteri, individuali o collettivi, di impegnare l'entità nei confronti di terzi e di rappresentarla in procedimenti giudiziari.
5. Tutti i documenti e le informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 sono conservati nel registro senza limiti di tempo.

## Articolo 2

### Informazioni supplementari e documenti giustificativi

I richiedenti la registrazione, così come i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee registrati, forniscono all'Autorità, oltre agli elementi richiesti all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, i documenti e le informazioni di cui all'articolo 1 e i relativi aggiornamenti.

L'Autorità può chiedere ai partiti politici europei e alle fondazioni politiche europee di rettificare ogni informazione o documento incompleto od obsoleto fornito.

*Articolo 3***Servizi forniti dal registro**

1. L'Autorità predispone estratti standard dal registro. L'Autorità fornisce l'estratto standard a qualsiasi persona fisica o giuridica entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.
2. Se ha competenza ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 l'Autorità, su richiesta, certifica che le informazioni fornite nell'estratto standard sono corrette, aggiornate e conformi alla legislazione applicabile dell'Unione.

Se non ha competenza ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 l'Autorità, su richiesta, certifica che le informazioni fornite nell'estratto standard sono quelle più complete, aggiornate e corrette di cui dispone dopo aver svolto tutti i ragionevoli controlli. Tali controlli includono la richiesta di conferma delle informazioni alle autorità degli Stati membri rilevanti, nella misura in cui la legislazione nazionale pertinente preveda una base affinché le autorità interessate agiscano in tal senso. I termini di cui al paragrafo 1 non si applicano alle richieste rientranti nel presente comma.

Nella certificazione di cui al presente paragrafo l'Autorità indica chiaramente se ha competenza ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

3. L'Autorità fornisce la certificazione di cui al paragrafo 2, su richiesta, alle istituzioni e agli organismi dell'Unione e alle autorità e agli organi giurisdizionali degli Stati membri. Fornisce inoltre tale certificazione su richiesta ai partiti politici europei o alle fondazioni politiche europee relativamente al loro proprio status.

Dietro presentazione di una richiesta debitamente motivata, l'Autorità può anche fornire tale certificazione ad ogni altra persona fisica o giuridica qualora ciò sia necessario ai fini di procedimenti giudiziari o amministrativi.

4. L'Autorità stabilisce in dettaglio la procedura di presentazione delle domande e di rilascio degli estratti standard e delle certificazioni, compreso l'uso di mezzi elettronici per la prestazione di tali servizi.

*Articolo 4***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2015

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER